



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 13 del 10/06/2016

OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale

L'anno **duemilasedici**, il giorno **10 (DIECI)** del mese di **GIUGNO**, dalle ore **18, 25 a seguire**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. con avvisi del 3/06/2016 , **prot. n. 3392**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.	x	
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	x	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	x	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	x	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	x	
GALATI	Francesco	“	x	
MAIELLO	Antonio	“	x	
PELLEGRINO	Salvatore	“	x	
DE NISI	Immacolata V. za	“	x	
SERRAO	Vincenzo	“	x	
SORRENTI	Roberto	“	x	
TOTALI			N ° 11	N ° 0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C

Dott. **Devito Roberto**, introduce il punto 2, quindi cede la parola al Vice Sindaco Maiello Patrizia G. Che esplica la proposta.

Interviene il Consigliere Serrao Vincenzo del gruppo “*il cuore per Curinga*” il quale evidenzia di voler fare una proposta diversa al contenuto di regolamento in oggetto che è quella di affidarsi a gruppi di animalisti per la gestione dei cani randagi, a tutela del benessere del cane, come avviene peraltro in altri Enti.

Interviene altresì, il Consigliere Denisi Immacolata V. del gruppo “*il cuore per Curinga*” la quale ritiene sia sbagliato che la presa in carico del cane venga legata alla concessione di un contributo economico. Concorde con la proposta del Consigliere Serrao di affidarsi ad Associazioni animaliste per promuovere l’affido dei cani.

Replica il Vice Sindaco Maiello Patrizia G. del gruppo “*Curinga adesso*” specificando che l’incentivo previsto nella proposta di regolamento ha lo scopo di invogliare le persone ad adottare i cani, anche a distanza. Rimarca che il regolamento di cui si discute ha la duplice valenza di: combattere il fenomeno del randagismo, visto che i cani randagi sono pericolosi e costituiscono una spesa per il bilancio Comunale e dall’altra tutelare il cane con l’affidamento a persone che hanno sensibilità verso gli stessi.

Il Consigliere Serrao interviene nuovamente insistendo sulla sua proposta di interpellare Associazioni animaliste per l’affidamento dei cani dietro corresponsione di un contributo, o comunque chiedere ad un Associazione come risolvere meglio la problematica del randagismo. Riprende la parola il Presidente del C.C. , il quale, stante le divergenze di opinioni invita il Civico Consesso a votare sulla proposta dei Consiglieri Serrao e Denisi così formulata “*stralciare l’art. 10 della bozza di regolamento e coinvolgere le Associazioni animaliste per la presa in carico, cura e gestione dei cani randagi del territorio comunale, in quanto l’affidamento non deve essere ancorato all’erogazione di un contributo*”.

Il Consiglio Comunale passa alla votazione della proposta dei Consiglieri Serrao e Denisi come sopra formulata e si ha il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 2 (Denisi, Serrao) ; CONTRARI: 8; ASTENUTI: 1 (Sorrenti), resi, per alzata di mano da n. 10 Consiglieri votanti su 11 presenti.

Visto l’esito della votazione la proposta dei Consiglieri Serrao e Denisi su indicata viene respinta.

Interviene il Sindaco **Ing. Pallaria. Domenico M.** , il quale tenuto conto degli interventi dei Consiglieri come sopra riportati, a sua volta propone un emendamento all’art. 1 del regolamento di cui si discute, così formulato “*sarà privilegiata l’adozione dei cani da parte delle Associazioni di categoria di cui al successivo art. 12, nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività, rispetto a quanto previsto nel successivo art. 10*”.

Il Presidente del C.C. propone al Consiglio di votare per alzata di mano sulla proposta testè formulata e si ha il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 8; ASTENUTI: 1 (Sorrenti); CONTRARI: 2 (Denisi, Serrao). Resi, da n. 10 Consiglieri votanti su 11 presenti.

Visto l’esito della votazione la proposta del Sindaco come sopra formulata viene approvata.

Terminata la discussione, il Presidente del C.C. invita l’assemblea a determinarsi in ordine al regolamento proposto dall’Area Amministrativa. Con incluso l’emendamento proposto dal Sindaco ed approvato da questa Civica Assise con separata votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Curinga detiene presso una struttura convenzionata con sede in Platania n.14 cani randagi catturati nel territorio comunale il cui mantenimento è a carico delle finanze comunali.

Considerato che l'abbandono dei cani è un fenomeno riprovevole che ha assunto, purtroppo, dimensioni rilevanti.

Dato atto che la tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico, oltre che normativo considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici sono state introdotte apposite norme con la legge nazionale 281 del 1991 e vi è stata, altresì, la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 544bis e dell'articolo 544ter nonché dell'articolo 727 secondo comma.

Atteso che, in particolare, la legge n. 281 del 14.08.1991, pubblicata sulla G.U. n.203 del 30 agosto 1991, tutela e regola la presenza dei cani sul territorio prevedendo una serie di misure volte a contenere il fenomeno del randagismo, quali l'anagrafe canina, la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei canili rifugio, l'educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare fin dalla formazione scolastica di base;

Vista la Legge n. 281 del 14.08.1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Viste le leggi approvate dalla Regione Calabria nella materia di che trattasi e segnatamente la legge regionale n.41 del 1990 di "*Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*" pubblicata sul (*BUR n. 44 del 14 maggio 1990*) come successivamente modificata dalla legge n.4 del 2000.

Considerato che il Comune intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l'adozione dei cani randagi da parte dei cittadini, attraverso una campagna di sensibilizzazione all'adozione dei cani e la concessione di incentivi a favore di cittadini e che intendono adottare un cane randagio.

Rilevato che la concessione di incentivi in favore di chi adotta un cane randagio risulta meno onerosa per l'Ente rispetto al costo annuo per mantenimento presso il canile convenzionato che presuppone un costo medio giornaliero di €1,90 per ogni singolo cane.

Ravvisata l'opportunità di dover approvare un regolamento volto a promuovere l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata allo scopo di tutelare il benessere del cane e nel contempo combattere il randagismo che costituisce fenomeno altamente pericoloso per la collettività, le cui conseguenze sono a carico del Comune nel cui territorio gli stessi vagano e vengono catturati.

Visto lo schema di regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata allegato alla presente che, composto da n.16 articoli ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto il verbale della commissione per i regolamenti nominata dal Consiglio Comunale giusta delibera n.11 del 26/07/2013 e riunitasi in data 19/05/2016.

Udita l'ampia discussione e preso atto delle separate votazioni eseguite in ordine alle proposte di emendamento, il cui esito è sopra riportato.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.02.2000.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito altresì, il parere favorevole sulla proposta de qua resa dal Revisore dei Conti in data 7/06/2016 verbale n. 12.

Ritenuto di dover provvedere in merito, ed approvare il regolamento Comunale per l'adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale, secondo lo schema predisposto dalla responsabile dell'Area Amministrativa, con incluso l'emendamento all'art. 1 proposto dal Sindaco così formulato: *“sarà privilegiata l'adozione dei cani da parte delle Associazioni di categoria di cui al successivo art. 12, nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività, rispetto a quanto previsto nel successivo art. 10”*, che viene inserito quale ultimo capoverso.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto l'art.42 del [D.Lgs. n. 267/2000](#).

CON VOTI: : FAVOREVOLI: n. 8; CONTRARI: n. 3 (Min. Denisi, Serrao, Sorrenti); ASTENUTI: nessuno, resi per alzata di mano da numero 11 Consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica.

DELIBERA

Approvare il regolamento per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata composto da n. 16 articoli che si allega materialmente al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.

Trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Responsabile dell'Area Polizia Locale per quanto di competenza;

Pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online, e sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione trasparente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa nei modi e forme di legge riportante il seguente esito : FAVOREVOLI: n. 8; CONTRARI: n. 3(Min. Denisi, Serrao, Sorrenti); ASTENUTI: nessuno, resi per alzata di mano da numero 11 Consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CURINGA
Prov. di CATANZARO

Proposta di deliberazione per :

Giunta Comunale

X Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 01/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D. ssa Rosetta CEFALA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 01/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.

Dott. Umberto LANCHELLO



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

Titolo I. - Adozione

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

Art. 3 – Modalità di adozione

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

Art. 6 – Cessione del cane adottato

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti

Art. 10 – Agevolazioni

Art. 11 – Verifiche e controlli

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 12 – Adozioni a distanza

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

Titolo V. – Cattura di cani di proprietà

Art. 15 – Cattura di cani di proprietà

Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento.

Titolo I. - Adozione

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Curinga, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Sarà privilegiata l'adozione dei cani da parte dell'Associazioni di categoria di cui a successivo art. 12, nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività rispetto a quanto previsto nel successivo art. 10.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ANIMALE

I cani randagi catturati sul territorio del Comune Curinga e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in

capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- 4) consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Curinga ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati, decorsi almeno 20 (venti) giorni dal ricovero presso la struttura, dai privati che ne facciano richiesta.

Gli interessati all'adozione di un cane presentano la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente l'autorizzazione a

recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane. E' consentita l'adozione di un solo cane per nucleo familiare.

La struttura convenzionata identifica il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip. Tale

documentazione, allegata all'autorizzazione, è consegnata all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune,

che provvede in cinque giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto ad accertamenti diagnostici e profilassi secondo

quanto prescritto dal medico veterinario convenzionato con l'ASP.

Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 4 - Pubblicità per le adozioni

Il Comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 - Decesso o smarrimento del cane adottato

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 - Cessione del cane adottato

L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio

comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Curinga del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti

Per poter riconoscere lo sconto previsto dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TARI.

L'adottante e/o il titolare dell'utenza TA.RI. dovrà aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari del Comune di Curinga.

Art. 10 – INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale.

L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni:

- contributo di € 400,00 da corrispondersi dopo 30 giorni dall'avvenuta adozione, previo accertamento dell'effettivo possesso e dello stato di benessere del cane, per il primo anno;
- contributo economico annuo successivo al primo corrispondente all'importo della TARI versata dal nucleo familiare del cittadino adottante, nella misura massima di € 250,00 all'anno.

Lo sconto TA.RI. non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa.

Lo sconto è riconosciuto per la dura della vita del cane adottato.

In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.

Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.

Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare agli sconti derivanti dal presente Regolamento.

Art. 11 – Verifiche e controlli

L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.

Ogni anno, non oltre il 31 dicembre dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TA.RI. per l'anno di riferimento.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione dell'eventuale sconto TA.RI. percepito negli ultimi due anni.

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 12 – Adozioni a distanza

E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune di Curinga che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale).

L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.

Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente.

L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Curinga della somma stabilita dall'articolo 12 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

I soldi raccolti verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affidamento a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Titolo V. – Cattura di cani di proprietà

Art. 15 – Cattura di cani di proprietà

Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASP Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia

Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 16 - Casi non previsti dal presente regolamento Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale.

COMUNE DI CURINGA

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 12

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di approvazione del regolamento di adozione cani randagi ritrovati nel territorio comunale.

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di giugno, il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. Vincenzo De Franco ricevuta in pari data la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del Regolamento in oggetto;

VISTA

- la bozza di regolamento che si compone di cinque titoli e sedici articoli;

CONSIDERATO

- che, per i motivi indicati nella proposta di delibera è opportuno che l'Ente si doti di un apposito regolamento che disciplini l'adozione dei cani randagi presenti nel territorio comunale;
- che da tale regolamento l'Ente potrà ottenere significativi risparmi di spesa;

tanto visto e considerato

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la approvazione del regolamento di adozione dei cani randagi ritrovati nel territorio comunale così come predisposto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Vincenzo De Franco



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

F.to : Dott. Roberto Devito

Il Segretario Comunale

f.to *D.ssa Rosetta Cefalà*

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 24/06/2016

Il Segretario Comunale

f.to *D.ssa Rosetta Cefalà*

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 24/06 /2016

Il Segretario Comunale

f.to *D.ssa Rosetta Cefalà*

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, 24/06 /2016

Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta Cefalà